



CITTÀ DI GIULIANOVA

COPIA

ORDINANZA SINDACO

UB
J

REGISTRO GENERALE N. 60 DEL 21-04-2020

OGGETTO: Mercato rionale del giovedì a Giulianova Lido-Piazza Dalla Chiesa, limitatamente alla vendita di soli generi alimentari giovedì 23 e 30 aprile 2020
revoca parziale ordinanza n. 57 del 13 aprile 2020

SINDACO

Visti:

- l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'art. 117 del d.lvo 31 marzo 1998, n. 112;
- l'art. 50 commi 5 e 6 del d.lvo 18 agosto 2000, n. 267;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, con particolare riguardo ai suoi artt. 3 e 5 che testualmente, in ordine al potere di ordinanza sindacale sul punto, così recano: "2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente." "1. Sono abrogati: a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4; b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.";
- da ultimo in ordine di tempo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 di proroga della efficacia pressochè integrale delle varie misure di prevenzione volte a ridurre il contatto sociale, fino alla data del 3 maggio 2020



CITTÀ DI GIULIANOVA

richiamate, per quanto possa occorrere:

- l'ordinanza n. 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "*Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", resa ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'ordinanza n. 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "*Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", medesimamente resa ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'ordinanza n. 10 del 18 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "*Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*" di individuazione di alcuni comuni come "zona rossa";
- la propria precedente ordinanza n. 57 del 13 aprile 2020, recante ulteriori misure precauzionali rispetto a quelle poste dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020, in ordine al particolare oggetto e con la quale, tra le altre, era stata disposta la sospensione, fino alla data del 3 maggio 2020, dei mercati rionali di Giulianova Lido e di Giulianova Paese;

considerato:

- il ripetuto D.P.C.M. del 10 aprile 2020 in materia di misure urgenti di contenimento del contagio da covid-19, stabilisce all'art. 1, comma 1 lett. z) che "*Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari*";
- in esito a sopralluogo effettuato in data 20 aprile 2020 in loco, anche in considerazione della possibilità di consentire lo svolgimento delle attività mercatali di vendita limitata ai generi alimentari in Piazza Dalla Chiesa in condizioni di idoneità sanitaria, avuto altresì riguardo alla necessità di consentire l'approvvigionamento alimentare, risulta possibile disporre un contingentato riavvio di dette attività negli spazi già a ciò ivi adibiti, nelle giornate del 23 e 30 aprile 2020, a parziale modifica della citata ordinanza n. 57/2020;

visto:

- l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il d.lvo 18 agosto 2000, n. 267, che radica in capo al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, la competenza alla emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti



CITTÀ DI GIULIANOVA

valutato:

ogni opportuno elemento

dispone:

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituendone motivazione anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ modiff ed ii.;
2. è revocata la propria precedente ordinanza n. 57 del 13 aprile 2020, limitatamente alla parte in cui dispone la sospensione dei mercati rionali in Giulianova Lido, e limitatamente alle edizioni con previsione di svolgimento in Piazza Dalla Chiesa, nelle giornate del giovedì 23 e 30 aprile 2020;
3. pone nelle seguenti, condizioni modalità e termini di svolgimento di dette edizioni di mercati rionali:

nei giorni giovedì 23 e giovedì 30 aprile 2020, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, è consentito lo svolgimento del mercato rionale di Giulianova Lido in Piazza Dalla Chiesa, impregiudicata la autotutela al venir meno dei presupposti giuridici e di fatto, e fatte salve ulteriori proroghe, con le seguenti condizioni e prescrizioni:

- 1) è consentita la vendita di soli generi alimentari, con esclusione, quindi, della vendita di generi diversi quali, a titolo solo esemplificativo, piante e fiori, prodotti di gastronomia con vendita da asporto (porchette, pesce fritto), ecc;
- 2) è consentita la partecipazione ai soli titolari di posteggio fisso ed ai produttori agricoli (coltivatori diretti e imprenditori agricoli abituali frequentatori del mercato, nei limiti dei posteggi disponibili ciascuno di lunghezza pari a tre metri);
- 3) gli addetti alla vendita sono tenuti ad indossare appositi DPI-Dispositivi di protezione individuali (mascherine e guanti);
- 4) gli addetti alla vendita sono altresì tenuti a rispettare la distanza interpersonale minima di un metro ed a farla rispettare anche agli avventori;
- 5) gli avventori sono tenuti ad indossare idonea mascherina di protezione ed a rispettare la distanza interpersonale minima di un metro; all'ingresso del mercato gli stessi saranno sottoposti a misurazione della temperatura corporea, mediante strumento non invasivo in uso al personale della Croce Rossa;
- 6) gli avventori sono tenuti a seguire un percorso obbligato, delimitato da transenne e nastro bianco rosso, con unico accesso sul lato sud di Via Alleva e uscita separata su Via Alleva lato nord;
- 7) al fine di evitare assembramenti, l'accesso sarà regolamentato da personale della Polizia Municipale, della Protezione Civile e della Croce Rossa;



CITTÀ DI GIULIANOVA

Informa:

- le violazioni alle disposizioni che precedono sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 3.000,00, fatta salva la applicazione di ulteriori, eventuali sanzioni per altri illeciti;
- in materia di sanzioni e controlli si applicano le disposizioni di cui al Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 richiamato in premessa;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ai sensi del d.lvo 2 luglio 2010, n. 104, da proporre entro 60 giorni dalla notifica o piena conoscenza ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalle stesse date;
- la Polizia Municipale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.

Dispone:

1. sia assicurata la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune;
2. sia notificato il presente provvedimento al Segretario generale e a tutti i dirigenti per la sua esecuzione;
3. sia curata, infine, la trasmissione di copia della presente ordinanza:
 - Presidente della Giunta Regionale;
 - Prefetto della Provincia di Teramo;
 - Questura di Teramo;
 - Direzione provinciale dell'Ausl;
 - Comando Carabinieri;
 - Comando della Guardia di Finanza;
 - Comando di Polizia Municipale;
 - Protezione Civile di Giulianova;
 - Croce Rossa di Giulianova.

Giulianova, li 21-04-2020



CITTÀ DI GIULIANOVA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N. 371

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente Ordinanza, è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal **21-04-2020**, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. 267/2000 e s.m.i, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Giulianova, li 21-04-2020

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE